AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

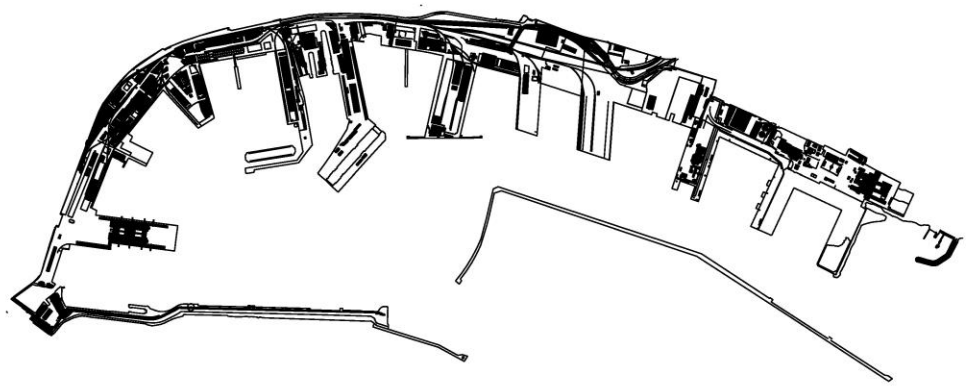

ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI
CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI
IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI: Dott. Ing. Francesco Iannone

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA:

TECHNITAL S.p.A. - Mandataria

ACQUATECNO S.r.l.

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
Engineering Services

D.A.M. S.p.A.

REDAZIONE DELL'ELABORATO

SOCIETA' :
TECHNITAL S.p.A.

RESPONSABILE :
Dott. Ing. Filippo Busola

DIREZIONE DI PROGETTO PER L'ATI : TECHNITAL S.p.A. Dott. Ing. Filippo Busola

TITOLO ELABORATO: **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "SERVIZI DI LABORATORIO" AFFERENTI AL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/TRI"**

ELABORATO N° :

CSA_SL/AP_05_2015

	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	R.RIOLO	C.ZAGO	F.BUSOLA

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.
0	Aprile 2015	ADEGUAMENTO ALLE RICHIESTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	R.R.	C.Z.	F.B.
1					
2					

NOME FILE : PDCM6030a.doc

DATA: MAGGIO 2014

SCALA : -

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

- Area Tecnica –

==========

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO AFFERENTI AL "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/TRI"

CAPO I
NORME GENERALI L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 1. DESCRIZIONE TECNICA GENERALE

Oggetto del presente documento sono le norme che regolano l'esecuzione dei Servizi di Laboratorio afferenti alle attività di caratterizzazione ambientale integrativa delle aree a mare incluse nel progetto di ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE.

Essi comprendono, sostanzialmente :

- ***Attività di sopralluogo***

Le attività di sopralluogo comprendono tutte le attività finalizzate all'esatta localizzazione dei punti di rilievo, alla verifica di interferenze tra le attività di misura e le operazioni portuali. Durante le attività di sopralluogo verranno annotate tutte le informazioni utili all'esecuzione delle indagini.

- ***Attività di gestione e di restituzione documentale***

Le attività di gestione mirano a garantire il collegamento tra l'Esecutore del servizio, la Direzione Lavori e l'Ente di controllo.

- ***Prelievo di campioni di sedimento***

Nelle aree di dragaggio, saranno individuati 52 punti di prelievo di carote di sedimento di diverso spessore che, opportunamente conservate, saranno prese in consegna ed inviate in laboratorio per la loro caratterizzazione chimico fisica.

- ***Analisi di Laboratorio***

Dalle carote di sedimento prelevate in mare saranno ricavati 143 campioni su cui saranno condotte analisi chimico fisiche finalizzate a verificare le concentrazioni di inquinanti presenti e quindi al loro ammissibilità al deposito

all'interno della darsena di Levante.

Poiché il prelievo dei campioni di sedimento (carote profonde e prelievi superficiali) verrà effettuato da una impresa terza, nell'ambito di un diverso affidamento, sarà necessario che l'affidatario delle attività di laboratorio e l'affidatario delle attività di prelievo, di concerto con il Direttore dei Lavori, e propedeuticamente all'esecuzione delle attività di campo, provvedano al coordinamento delle relative mansioni per garantire il rispetto delle norme che regolano le modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni nell'ambito delle attività di caratterizzazione ambientale.

La caratterizzazione interesserà tutte aree a mare del Porto di Napoli indicate nel documento denominato ***MI003P-PDRT6031 rev2 ("PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/tri", Ottobre 2014)***. Tale documento, approvato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 5376/TRI/DI/B del 16/10/2014, costituisce il riferimento tecnico principale per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato.

Art. 2. DESCRIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle attività di cui all'Art. 1 ammonta ad **€ 199.406,46** *(centonovantanovemilaquattrocentosei/46).*

Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferiti e commisurati all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, complessivamente stimati in **€ 5.982,19** *(cinquemilanovecentottantadue/19).*

L'ammontare complessivo dell'appalto, come da progetto, risulta, pertanto, suddiviso come segue:

SERVIZI (importo soggetto a ribasso d'asta)	**€**	**193.424,27**
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	**€**	**5.982,19**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	**€**	**199.406,46**

L'intero importo sarà contabilizzato a corpo.

Il committente si riserva in ogni modo l'insindacabile facoltà di introdurre nelle attività affidate, sia all'atto della consegna sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune senza che l'affidatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Contratto o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi, purché l'importo complessivo resti entro i limiti dettati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

"dedicato" (tracciabilità flussi finanziari).

Considerata l'urgenza di acquisire i risultati finali della analisi di laboratorio previste nell'ambito del servizio appaltato, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.11, comma 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è prevista l'esecuzione anticipata (prima della stipula del contratto) della prestazione.

Art. 3. ONERI DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla formazione del cantiere ed all'esecuzione dell'opera.

In particolare l'Esecutore dovrà :

- fornire tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle attività previste dall'affidamento;
- fornire idonea documentazione fotografica che documenti, per successive fasi, l'intera esecuzione dei servizi in appalto;
- comunicare al committente il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il piano di esecuzione dei servizi di laboratorio;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei servizi di laboratorio nonché gli strumenti ed il personale necessario;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali delle attività oggetto del presente appalto;
- far fronte a tutte le spese di bolli e di registro, le spese per passaggio, le occupazioni temporanee ecc., nonché le spese per tutti gli atti richiesti per l'uso dell'Amministrazione appaltante;

L'Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per qualsiasi causa possano accadere a persone o cose nel corso dell'esecuzione delle attività stesse ed in dipendenza di esse, sollevando da ogni addebito sia civile che penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto.

La sorveglianza esercitata sulle attività e gli ordini impartiti non potranno mai

essere invocati per diminuire o trasferire ad altri dette responsabilità.

Per tutte le attività di cui sopra, l'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali esse debbano eseguirsi.

Art. 4. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

Saranno a carico dell'affidatario gli oneri ed obblighi seguenti:

- impiego idonea attrezzatura tecnica;
- spese di vitto, alloggio personale;
- elaborazione piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- le spese per gli allacciamenti di tutti quei servizi (acqua, energia elettrica, telefono, etc,) eventualmente necessari per l'esecuzione dell'attività in appalto, nonché le relative spese per le utenze e i consumi;
- l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro;
- l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

Art. 5. RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell' appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il miglior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direttore dell'esecuzione, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere le attività restando l'Esecutore

tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art. 6. SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMI

Per principio le prestazioni di mano d'opera e di mezzi d'opera e la fornitura di materiale in economia debbono essere considerate assolutamente eccezionali e possono essere tollerate solo per varianti indispensabili e per servizi di difficile valutazione. In ogni caso saranno riconosciute solo quelle prestazioni preventivamente autorizzate dalla D.L. e per la mano d'opera vengono applicate le tariffe sindacali vigenti all'atto dell'esecuzione dei servizi, mentre le prestazioni dei mezzi d'opera e le forniture dei materiali vengono valutati secondo il bollettino ufficiale del Provveditorato OO.PP. di Napoli, cui verrà applicato il ribasso offerto. L'importo delle prestazioni di mano d'opera è soggetto a ribasso d'asta solo sull'utile di impresa.

Art. 7. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE – DOCUMENTI CONTABILI

Le attività affidate saranno valutate esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell'attività in argomento.

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Altrettanto varrà per le osservazioni dell'Esecutore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Collaudo.

Le attività in appalto saranno contabilizzate a corpo secondo quanto previsto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

I prezzi unitari di contrattuali si intendono accettati dall'Esecutore in base al progetto ed a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi contrattuali comprendono, tutti indistintamente e senza eccezione alcuna, le spese, gli oneri, gli obblighi, le soggezioni, i rischi e gli adempimenti contemplati nel capitolato speciale d'appalto, qualsiasi imprevisto di qualunque genere, o qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi derivanti da eventuale maggior tempo occorrente per il compimento dell'opera.

In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:

- tutte le spese per l'adempimento completo ed incondizionato degli oneri posti a carico dell' Esecutore;
- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione delle attività previste in appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le attività comprese nell'appalto.

Art. 8. VARIAZIONI DEI SERVIZI

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle attività oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa, le varianti che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della attività oggetto dell'appalto.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea delle attività appaltate e richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, l'impresa potrà chiedere una proroga della data di consegna delle sole opere variate, ma non potrà avanzare domanda di indennizzo.

Art. 9. ECCEZIONI DELL'ESECUTORE

Nel caso che l'Esecutore ritenga che le disposizioni impartite dalla direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato e dal contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare tempestivamente le proprie eccezioni e riserve, nell'integrale rispetto di quanto previsto al riguardo dalla normativa.

Art. 10. PERSONALE DELL'ESECUTORE

Il personale destinato all'esecuzione di quanto contemplato in appalto dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle attività da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direttore dell'esecuzione. L'Esecutore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nello specifico contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le suddette operazioni.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata

dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata o procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le attività sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le stesse sono state ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può oppone eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco.

Tutti i dipendenti dell'Esecutore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Art. 11. SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO

Nessun particolare compenso sarà riconosciuto all'Esecutore per l'esecuzione dei servizi fuori del normale orario di lavoro.

Art. 12. GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, considerata l'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di *"ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE"*, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procederà all'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 13. SOSPENSIONI E RIPRESA DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 308 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un

suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione sarà redatto dal direttore dell'esecuzione non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 14. PROROGHE

Ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP, l'Esecutore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare le attività affidategli nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga è resa dal Responsabile di Procedimento, sentito il Direttore dei Servizi, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il tempo utile per l'esecuzione di tutte le attività contemplate nell'affidamento è fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi.

Tale periodo comprende anche l'ipotesi di fermo per sfavorevoli condizioni meteorologiche per un massimo di 5 giorni.

Ai sensi dell'art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, considerata l'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di "ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE", immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procederà all'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 16. PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei servizi è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio delle attività e/o nella ripresa delle stesse seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora la misura complessiva della penale superasse il 10% dell'importo contrattuale prima ancora di giungere all'ultimazione dei servizi la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, anche in una fase intermedia.

Art. 17. STATI DI AVANZAMENTO - PAGAMENTI

All'Esecutore non è dovuta nessuna anticipazione.

Il pagamento delle attività affidate avverrà in un'unica soluzione con le modalità descritte dalla vigente normativa.

Sul pagamento sarà operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza della normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione dell'Attestato di Regolare Esecuzione, previa copertura assicurativa e dimostrazione da parte dell'Esecutore, dell'adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi.

Il pagamento di tale rata non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile, come disposto dal comma 9 dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

I pagamenti verranno effettuati a fronte di fatturazione secondo le disposizioni di legge entro 60 GG.D.F.M.

Art. 18. CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'ESECUTORE

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 307, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La formulazione delle contestazioni riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata e dovrà essere dettagliata in ogni elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle contestazioni il Direttore dell'esecuzione farà le sue controdeduzioni.

Le contestazioni dell'Esecutore e le controdeduzioni del Direttore

dell'esecuzione non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 19. TRANSAZIONE – ACCORDO BONARIO

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dell'esecuzione e l'Esecutore dei servizi, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Transazione).

In presenza di un contenzioso e di contestazioni scritte, se l'importo dell'opera non varia in misura sostanziale e comunque per un valore non inferiore al 10% dell'ammontare del contratto, sarà applicato il disposto dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora l'Impresa aderisca alla soluzione bonaria la sua sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Art. 20. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Il Certificato di Ultimazione delle attività appaltate verrà redatto secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di OO.PP.

Non appena avvenuta l'ultimazione delle attività previste, l'Esecutore informerà per iscritto la Direttore dell'esecuzione che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo la prescritta certificazione.

Art. 21. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Poiché l'importo del servizio da affidare risulta inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non si ritiene necessario conferire l'incarico di verifica di conformità e, pertanto, la Stazione Appaltante rilascerà una Attestazione di Regolare Esecuzione, emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del Direttore dei Servizi gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di controllo e verifica che si renderanno necessarie all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Servizi dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dal Direttore dei Servizi ovvero per le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Successivamente all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 22. SICUREZZA NEL CANTIERE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dell'attività e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente documento.

L'impresa è tenuta ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'impresa restandone completamente sollevati sia l'Amministrazione che i propri organi tecnici.

Art. 23. DISCARICHE

Eventuali oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta sono a carico della stazione appaltante come sancito dal vigente Prezziario Regionale ei LL.PP.

La corresponsione delle specifiche somme avverrà previa presentazione di fattura di importo pari agli oneri sostenuti dall'impresa per il conferimento in discarica, incrementati del 15% per spese generali.

L'impresa per ottenere la contabilizzazione dei relativi oneri dovrà consegnare alla Direzione dei Servizi i formulari attestanti l'avvenuto conferimento, compilate in ogni loro parte e conformi alla vigente normativa in materia.

Art. 24. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento di quanto già eseguito, oltre al decimo dell'importo di quanto non eseguito. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna quanto eseguito ed effettua il

collaudo definitivo.

Art. 25. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per norma generale nell'esecuzione di quanto affidatole l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, a tutte le norme tecniche vigenti e concernenti emanate dallo Stato. Al fine della buona esecuzione di quanto affidato, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all'uopo impartirà la Direttore dell'esecuzione a suo insindacabile giudizio. L'impresa avrà la facoltà di sviluppare ed eseguire le attività nel modo che crederà più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali, purché a parere della Direttore dell'esecuzione ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle stesse, agli interessi della Stazione Appaltante, e non sia in contrasto con le prescrizioni di legge e con quelle espresse nel presente Capitolato. Tutte le Norme tecniche relative alle singole categorie di servizi previste in progetto si intendono qui integralmente richiamate ed ad esse si obbliga l'Impresa ai fini della corretta esecuzione delle attività affidate.

Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi necessaria, a tal fine e ad opinione dell'Esecutore, lo stesso si obbliga a riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati tecnici del progetto esecutivo e di rimarcare ciò secondo quanto di necessità sia al Direttore dei servizi che al Responsabile di procedimento della stazione appaltante.

Art. 26. DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'ESECUTORE

Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte negli elaborati costituenti la Perizia di Spesa oltreché nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27. ORDINE DA TENERE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Poiché i servizi affidati consistono nell'acquisizione di campioni di sedimento da sottoporre alle prove di laboratorio, nel seguito dettagliate, e considerato che le attività di campionamento tramite vibrocarotiere e benna tipo Van Veen saranno eseguite da ditta terza nell'ambito di un differente affidamento è necessario che la ditta affidataria della attività di laboratorio si coordini con la ditta affidataria delle attività di prelievo e vigili sulle stessa al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano le modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni nell'ambito delle attività di caratterizzazione ambientale.

CAPO II
NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 28. GENERALITÀ

Il Piano di Caratterizzazione Integrativo oggetto del presente Capitolato, deriva dalla richiesta del Ministero dell'Ambiente di aggiornare le informazioni esistenti sulla qualità dei sedimenti portuali, derivanti da campagne di misura effettuate nel 2005 e nel 2009.

La scelta e localizzazione dei punti di campionamento, così come l'indicazione degli analiti da determinare, derivano quindi da un'analisi accurata dei dati pregressi e della storia del sito e non possono essere oggetto di revisione da parte dall'Esecutore.

Art. 29. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI A CURA DELL'ESECUTORE

Le attività di indagine dovranno essere svolte con l'obiettivo di garantire la massima affidabilità dei risultati.

L'Esecutore è responsabile di garantire la piena funzionalità ed adeguatezza dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate sia in campo che in laboratorio.

L'Esecutore è altresì responsabile che l'esecuzione delle attività avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e che tutti i mezzi utilizzati rispettino gli standard previsti.

Art. 30. SORVEGLIANZA

Prima dell'avvio delle attività l'Esecutore dovrà indicare alla Direttore dell'esecuzione il nominativo di un proprio responsabile dell'esecuzione delle attività. Il responsabile avrà la responsabilità di:

- garantire un adeguato collegamento con la Direttore dell'esecuzione;
- coordinare le attività di indagine , garantendo una presenza durante le operazioni in campo
- fornire assistenza al Direttore dei Servizi nei rapporti con l'Ente di Controllo (ISPRA e/o ARPAC)
- predisporre i rapporti e le relazioni tecniche previste.

Art. 31. RIFERIMENTI LEGISLATIVI, TECNICI ED ANALITICI

I principali riferimenti legislativi sono rappresentati dal :

- D.lgs. 152/06 (parte 4) per quanto attiene ai limiti per la caratterizzazione dei materiali da refluire in colmata;

- DM 07.11.2008, come modificato dal DM Ambiente 4 agosto 2010, per quanto riguarda i metodi di campionamento conservazione e trasporto dei campioni, per i metodi di analisi chimico fisica e per i limiti di quantificazioni richiesti.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei punti di prelievo, dei livelli da campionare e la lista degli analiti da considerare il documento di riferimento è l'elaborato denominato ***MI003P-PDRT6031 rev2 "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/tri ", Ottobre 2014***.

Art. 32. ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati devono essere scelte fra quelle più aggiornate riportate nei protocolli nazionale e/o internazionali (es: EPA, ISO, UNI EN, APAT/IRSA-CNR, ASTM, etc.), se esistenti. In assenza di un protocollo come sopra specificato la validità della procedura utilizzata deve essere documentata.

Le analisi devono essere condotte da Enti o Istituti Pubblici o laboratori privati, purché in possesso di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005 e Certificato di accreditamento, almeno per le determinazioni dei parametri prioritari, relativo alla matrice specifica dei campioni da analizzare.

Sono considerati prioritari i seguenti parametri: metalli (As, Cr, Cu, Hg, Ni, V, Zn), IPA, idrocarburi.

Costituisce titolo preferenziale nella scelta dei laboratori la partecipazione a circuiti nazionali e/o internazionali per l'intercalibrazione e la certificazione delle procedure utilizzate.

Prima dell'avvio dei servizi, l'Esecutore dovrà fornire alla Direttore dell'esecuzione, per approvazione, l'elenco dei laboratori ai quali intende rivolgersi e l'elenco delle metodologie analitiche per ciascun parametro ed i relativi limiti di rilevabilità.

Art. 33. SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI INDAGINE

L'Esecutore effettuerà un sopralluogo propedeutico alla definizione dell'esatta localizzazione dei punti di campionamento sulla base delle indicazioni riportate nel documento MI003P-PDRT6031 rev2 allegato al presente Capitolato e del rilievo batimetrico fornito dall'Ente Appaltante

Durante le attività di sopralluogo verranno, inoltre, annotate tutte le informazioni utili al raggiungimento delle aree di indagine (coordinate geografiche, indicazioni stradali ecc.).

Sulla base di tali informazioni, l'Esecutore definirà le coordinate dei punti di indagine che verranno comunicate alla Direttore dell'esecuzione per approvazione.

Prima di procedere con l'uscita sul campo l'Esecutore sottoporrà alla Direttore dell'esecuzione il programma dettagliato delle attività che, una volta approvato, sarà trasmesso all'Ente di Controllo con un congruo anticipo, in modo da consentire a quest'ultimo, qualora lo ritenesse opportuno, di essere presente in campo durante l'esecuzione delle attività.

Art. 34. PRELIEVO DEI CAMPIONI

I prelievi dovranno essere effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel documento MI003P-PDRT6031 rev2 , salvo modifiche apportate a seguito del rilievo batimetrico fornito dall'Ente Appaltante ed approvate dalla Direttore dell'esecuzione.

I punti di prelievo saranno georeferenziati mediante apparecchiatura GPS differenziale e sarà individuata la profondità sul l.m.m. mediante ecoscandaglio. Le quote verranno riferite allo 0,00 IGM.

Le coordinate geografiche e le quote ellissoidiche devono fare riferimento all'ellissoide WGS84. In particolare, latitudine e longitudine devono essere espresse in gradi, primi e frazioni di primo e nelle corrispettive coordinate UTM metriche; le quote ellissoidiche devono essere espresse in metri e riferite al fondale marino.

Per assicurare la confrontabilità dei risultati ottenuti, si suggerisce di utilizzare la medesima strumentazione di campionamento nel corso di una medesima campagna di prelievo.

Il prelievo dei campioni di sedimento verrà attuato secondo due modalità distinte:

a) per il campionamento dei sedimenti superficiali verrà utilizzata una benna idonea a prelevare uno spessore di almeno 50 cm, azionata da un escavatore a fune installato su natante o su pontone;

b) per il campionamento di sedimento per spessori superiori a 50 cm, verrà utilizzato un carotiere a vibrazione (vibrocorer) atto a prelevare carote della lunghezza indicata. Il carotiere dovrà avere un rivestimento interno (liner), al fine di garantire il prelievo del sedimento il più possibile indisturbato. Non è ammesso l'uso di fluidi di circolazione.

Tutta la strumentazione utilizzata per il prelievo deve essere accuratamente lavata prima dell'uso , in modo da evitare contaminazioni dei campioni.

Il campione prelevato da carotiere dovrà essere indisturbato, a tal fine è necessario adottare procedure che mantengano l'integrità della carota anche durante la fase di estrusione.

Dalla carota estratta verranno ricavati i campioni in funzione dello spessore, come indicato nel documento MI003P-PDRT6031 rev2.

Per ogni punto di prelievo deve essere compilata una scheda riassuntiva contenente le seguenti informazioni:

- data ed ora di campionamento;
- coordinate effettive del punto;
- quota del fondale;
- descrizione macroscopica del campione, presenza di odore etc..;
- codici dei relativi campioni.

Art. 35. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Ciascun campione prelevato dovrà essere suddiviso in tre aliquote, una destinata alle analisi richieste dal piano di caratterizzazione, una seconda conservata a –20°C per le verifiche e le controanalisi da parte degli enti di controllo, e la terza conservata a –20°C per ulteriori misure da effettuare in caso di controversie.

In funzione del piano della qualità, ovvero previo accordo con gli enti di controllo, si potrà prevedere il prelievo di campioni di controllo (bianchi di campo, duplicati ecc.)

I due subcampioni, destinati alle analisi di controllo e ad eventuali contraddittori saranno sigillati in campo e poi conservati in contenitori di teflon (o, in alternativa, in contenitori in HDPE), a temperatura compresa tra –18 °C e –25 °C.

Il periodo di conservazione di dette aliquote non deve essere inferiore ad un anno dal termine del completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione competente.

Il subcampione destinato alle analisi verrà suddiviso in aliquote per:

a) **analisi fisiche** : *raccolto in contenitori di plastica o in alternativa di polietilene ad alta densità, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C;*

b) **analisi chimica organica** : *raccolto in contenitori decontaminati in teflon (PTFE) o polietilene ad alta densità (HDPE), possibilmente dotati di sottotappo, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C; in laboratorio i campioni vengono conservati in congelatori a temperature comprese tra –18°C e –25°C;*

c) **analisi di composti organici volatili** *: il campione è raccolto avendo cura di non utilizzare materiale che sia stato a contatto con il liner del carotiere o l'atmosfera. Il campione va in contenitori decontaminati in vetro, generalmente compatibili con lo strumento utilizzato per l'analisi, riempiti fino all'orlo e subito ben chiusi tramite tappo a vite o a ghiera dotato di setto in PTFE. Il trasporto e la conservazione avvengono a temperature comprese tra +4 e +6°C. I campioni vanno analizzati preferibilmente entro 14 giorni*;

d) **analisi chimica inorganica** : *raccolto in contenitori decontaminati in HDPE, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C; una volta in laboratorio il campione è conservato in congelatori a temperature comprese tra –18° e –25°C*;

Ciascun campione sarà contraddistinto con cartellino indelebile riportante:

- località ove è stato eseguito il sondaggio;
- sigla del sondaggio;
- numero progressivo del campione;
- profondità di prelievo (batimetria);
- data di prelievo del campione.

Art. 36. ANALISI DI LABORATORIO

Sui campioni saranno eseguite le seguenti determinazioni analitiche:

- contenuto d'acqua, peso specifico, granulometria;
- TOC
- metalli pesanti (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
- idrocarburi IC<12 e IC>12,
- IPA , con particolare riferimento ai markers indicati dal parere ISS del 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successiva integrazione (Riferimento ISS Protocollo 32074 del 23/06/2009) : Benzo(a) antracene, benzo(b) fluorantene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Benzo(e)pirene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Naftalene.)
- BTEX, (benzene, toluene, etilbenzene e xilene)
- Alifatici alogenati Cancerogeni : tribromometano (bromoformio), Dibromometano, dibronoclorometano, Bromodiclorometano,
- Alifatici clorurati cancerogeni e non : Clorometano, Diclorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, Tricloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-

Tetracloroetano, Tetracloroetilene (PCE), 1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano

- Fenoli clorurati : clorofenolo, diclorofenolo, Triclorofenolo, Pentaclorofenolo.

Sui campioni con Cr e Zn con concentrazioni superiori a 1000 mg/Kg verrà analizzato anche il CrVI,

Sulla metà dei campioni superficiali (26 campioni) saranno eseguite analisi microbiologiche al fine di valutare l'eventuale presenza di patogeni e tutelare i lavoratori durante le operazioni di dragaggio.

Su tutti i campioni prelevati deve essere effettuata una descrizione macroscopica che riporti la tipologia del sedimento: colore, odore, presenza di concrezioni, residui di origine naturale o antropica, etc.

Tutte le determinazioni analitiche andranno condotte utilizzando procedure analitiche riconosciute ed adottate a livello nazionale ed internazionale (CNR-IRSA, US EPA, ASTM ecc.), che consentano di raggiungere il limite di quantificazione richiesto (vedi DM 4 agosto 2010).

Art. 37. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al termine delle attività dovrà essere predisposto un rapporto finale contenente una descrizione delle attività svolte unitamente ai risultati delle analisi chimiche, che verranno fornite anche su supporto informatico, come descritto nel seguito :

a) Prelievo di campioni

Il rapporto dovrà contenere una descrizione delle operazioni di campo e dei mezzi utilizzati. Le coordinate dei punti di prelievo saranno riferite al sistema WGS84. Le coordinate saranno fornite sia geografiche che in formato cartografico Gauss Boaga, in metri rispetto all'origine.

b) Analisi di laboratorio

La documentazione fornita dal laboratorio unitamente al dato deve garantire la correttezza della procedura di esame, l'inequivocabilità dell'informazione nonché la qualità del dato.

I laboratori devono fornire, in linea con quanto previsto dai principi per la Buona Pratica di Laboratorio, un Rapporto di Prova, datato e firmato dal responsabile del laboratorio, che riporti :

1) il nome e la Sede Legale del laboratorio, nonché la sede operativa ove sono state svolte le analisi;

2) l'identificazione univoca del campione analizzato;
3) il codice alfanumerico dell'analisi;
4) l'elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto e relativa unità di misura (i risultati numerici vanno indicati con un numero di cifre significative coerenti con il limite di quantificazione richiesti di cui in DM 4-08-2010);
5) l'incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato;
6) il metodo di riferimento usato;
7) il limite di quantificazione;
8) la data di ricevimento del materiale da analizzare e la data di esecuzione della determinazione.

In particolare, i risultati analitici devono essere resi disponibili su supporto digitale, in un'unica tabella in formato MDB (Microsoft Access), secondo le specifiche delineate nel seguito.

La formattazione dei risultati analitici restituiti in formato digitale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- i nomi dei campi della tabella non devono contenere né spazi né caratteri speciali o di punteggiatura;
- è ammesso l'uso del carattere underscore (_) e del carattere (μ);
- tutte le coordinate devono essere riferite al datum WGS84. Le coordinate geografiche devono essere restituite come gg pp.mmmm (4 cifre decimali per le frazioni di primo), le coordinate cartografiche in metri;
- tutte le quote devono essere espresse in metri (1 cifra decimale);
- ad ogni campione deve essere associato un unico record di una tabella, il quale record deve contenere tutti i risultati delle determinazioni analitiche effettuate sul campione;
- i nomi dei campi relativi ai risultati analitici devono indicare il parametro analizzato e l'unità di misura (ad esempio: l'Arsenico in mg/kg ss deve essere indicato come Arsenico_mg_kg_ss, mentre il Benzo(g,h,i,)perilene come Benzo_g_h_i_perilene_mg_kg_ss);
- i campi relativi alle tipologie di analisi che prevedono risultati di tipo descrittivo (granulometria, descrizione del campione, qualità organolettiche…) devono essere di tipo testo;
- i campi relativi alle informazioni e alle tipologie di analisi che prevedono dati di tipo numerico (ad es. coordinate, profondità, analisi chimico-fisiche…) devono essere unicamente di tipo numerico. La precisione deve essere adeguata al parametro descritto;

- tutti i risultati analitici al di sotto del limite di quantificazione devono essere indicati con un valore pari alla metà del limite stesso.

I primi campi della tabella devono contenere le informazioni relative alla campagna di campionamento condotta, alla stazione di prelievo ed ai campioni prelevati.

Essi devono essere i seguenti:

- Codice della stazione (Codice_Campagna_Stazione);
- Codice del campione (Codice_Campione), che comprenda l'indicazione della stazione di prelievo ed il livello di sedimento corrispondente al campione;
- Gradi Latitudine (Lat_Gradi)
- Primi Latitudine (Lat_Primi)
- Gradi Longitudine (Long_Gradi)
- Primi Longitudine (Long_Primi)
- Nord Utm (Nord)
- Est Utm (Est)

Art. 38. NORME FINALI

Per ogni ulteriore dettaglio e/o specifica tecnica il documento di riferimento è l'elaborato progettuale documento MI003P-PDRT6031 rev2.

Pertanto, ferme restando le prescrizioni tecnico-amministrative del presente Capitolato, in caso di discordanza fra le prescrizione tecnico-operative contenute nel presente Capitolato e quelle contenute nel documento MI003P-PDRT6031 rev2, ci si atterrà a quelle contenute in quest'ultimo.